

## Finanziaria 2007:

### Stangata fiscale sulle spese per telefoni, computer e servizi ADSL.

a cura di: Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

#### SINTESI

La Finanziaria 2007 introduce un regime di deducibilità limitata all'80 per cento, per le spese relative a telefoni, computer, dispositivi di trasmissione di dati e servizi ADSL. La stangata fiscale sugli apparecchi e sui servizi di comunicazione su reti pubbliche arriva inaspettatamente e nel momento in cui si completa, con decorrenza 01/01/2007, il sistema dei pagamenti telematici di imposte e contributi, a mezzo del modello F24, con estensione dell'obbligo a tutti i soggetti possessori di partita I.v.a. Non appare assolutamente condivisibile la scelta operata dall'Esecutivo, che da un lato ha imposto ai professionisti e alle imprese di sostituirsi alle banche, poste ed ex-concessionarie nella gestione e trasmissione dei pagamenti fiscali e contributivi, imponendo loro di investire risorse finanziarie negli apparati informatici e nei servizi telematici e dall'altro nega la piena deducibilità delle spese conseguenti.

#### Premessa

La Finanziaria 2007 all'art. 1, commi da 401 a 403, contiene misure volte a modificare la deducibilità fiscale di spese per telefoni, computer e ADSL, sostenute da imprese e professionisti, portandole per la telefonia mobile *dal 50% all'80%* e per la telefonia fissa *dal 100% all'80%*. Da una prima lettura del disposto di legge, sembrava che la variazione del regime di

deducibilità, riguardasse solo le spese di telefonia, ma da una lettura più attenta, ci si accorge subito che nella *tagliola fiscale della riduzione*, finiscono inopinatamente anche *le spese per gli apparati utilizzati per la realizzazione dei servizi di comunicazione telematica*. Quindi anche i PC, dispositivi prodromici al sistema delle telecomunicazioni, senza dei quali nessun

# Il commercialista telematico

---

modem o router o linea ADSL potrebbe

funzionare.

## La norma

La legge 27/12/2006 n. 296, con i commi da 401 a 403, apporta modificazioni agli artt. 54 e 102 del T.U.I.R. stabilendo sia *in materia di reddito di lavoro autonomo*, sia *in materia di reddito d'impresa*, quanto segue:

**comma 401:** Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente perio-

do è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

**Comma 402:** Il comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

# Il commercialista telematico

---

**Comma 403:** Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.

## Il commento

Complicato appare il quadro normativo delle modifiche che alle *limitazioni sulla deducibilità delle spese per l'acquisto e l'utilizzo di apparecchiature terminali del servizio radiomobile terrestre ( tanto per intenderci le spese di acquisto, noleggio e utilizzo dei telefoni cellulari)* sostituisce le spese per le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di

comunicazione elettronica ad uso pubblico, dilatando così a tutte le spese connesse ai servizi telematici, dispositivi hardware compresi, il regime di parziale deducibilità fiscale.

Ma quali sono i servizi interessati dal regime di parziale deducibilità fiscale ?

Quelli di cui alla lettera gg) dell'art. 1 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, più conosciuto come **Codice delle Comunicazioni**<sup>1</sup> ovvero quelli relativi *a servizi di comunicazione a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazione su reti utilizzati per l'effettuazione di trasmissioni in circolare radiotelevisiva.* Cosicché la norma relativa *alla deducibilità limitata all'80 per*

---

<sup>1</sup> art. 1 lettera gg) del codice delle comunicazioni elettroniche: servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

# Il commercialista telematico

---

*cento, finisce per interessare qualunque dispositivo utilizzato per la trasmissione di segnali e dati sulle reti telematiche, quali: modem, router, firewall, centraline telefoniche e personal computer.*

In effetti, l'espressione utilizzata dalla norma di *apparecchiature terminali utilizzate per i servizi di comunicazione su reti pubbliche*, è ben più ampia di *quella di apparecchiature radiomobili che identifica in via esclusiva i dispositivi cellulari*, con la conseguenza che la novella legislativa, in considerazione della *connessione ad Internet o a reti Intranet degli apparati informatici*, ha determinato lo spostamento delle relative spese, nel regime di parziale deducibilità fiscale.

La spinta verso l'alto degli investimenti nell'infrastruttura informatica, non è il frutto di una scelta volontaria degli operatori imprenditoriali e professionali, ma il risultato di norme che hanno voluto realizzare un *sistema di e-government*, con costi a carico dei privati, per di più da quest'anno con parziale deducibilità. Assolutamente arbitraria appare inoltre, la

quota di indeducibilità del 20%, specie se il parametro identifica *la quota di utilizzo extra-professionale o extra-aziendale delle apparecchiature e dei servizi connessi di telefonia e di telecomunicazione*.

Anche questa ulteriore considerazione, se risultasse vera, potrebbe essere foriera di conseguenze inaspettate, perché l'idea di delimitare attraverso l'uso di parametri arbitrari, la quota d'uso aziendale o professionale da quella estranea, potrebbe trovare ulteriori estensioni. Francamente non riusciamo a trovare altra spiegazione alla *fissazione della quota indeducibile* e se così è non crediamo neanche corretta la tesi di chi sostiene<sup>2</sup> che la riduzione all'80 per cento ai fini delle imposte dirette dei costi, non abbia riflessi sulla detrazione I.v.a. poiché potrebbe ritornare valido *il principio contenuto nell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale, in presenza di criteri oggettivi di ripartizione dell'uso dei beni o dei servizi* - tale potrebbe essere la percentuale che fissa la quantità di uso extra - aziendale o extra - professionale - *l'Iva per i beni e i servizi ad uso promiscuo, risulterebbe detraibile per la sola quota parte ricollegabile all'attività imprenditoriale o professionale, mentre resterebbe indetraibile per la parte corrispondente all'uso estraneo all'attività imprenditoriale o professionale*.

---

<sup>2</sup> Andrea Bongi in Italia Oggi del 12/01/2007 in un articolo dal titolo: Telematica a deducibilità limitata, pag. 34, il quale afferma che per l'IVA resta tutto come prima ovvero telefonia cellulare 50% e tutto il resto 100%.

# Il commercialista telematico

## Conclusioni

In definitiva, se la tesi di chi sostiene l'indipendenza delle restrizioni fiscali in materie di II.DD. dalle regole di detrazione Iva risultasse corretta, ne conseguirebbe il seguente quadro di sintesi<sup>3</sup>:

Tipo di costo	% di Deducibilità II.DD.	% di Detraibilità Iva
Telefoni cellulari	80	50
Telefonia fissa	80	100
Linee Internet	80	100
Attrezzature telefoniche fisse/Internet	80	100
Pc, modem, firewall, ecc.	80	100
Telefonia veicoli autotrasportatori	100	100

Tuttavia, cogliamo delle contraddizioni nel trattamento tributario sopra sintetiz-

zato, specie con riferimento alla telefonia cellulare laddove, a fronte di una detrazione Iva del 50 per cento, ci troviamo poi a poter recuperare ai fini delle dirette l'80 per cento dei costi, rendendo incomprensibilmente asimmetrico il sistema delle deduzioni/detrazioni. In definitiva, se l'intenzione era quella di migliorare la situazione di deducibilità fiscale delle spese relative alla telefonia cellulare, con l'attuale formulazione della norma, *il risultato è una stangata fiscale sulle spese connesse ai servizi telematici ovvero su spese per investimenti che lo Stato ha imposto, specie ad alcune categorie professionali*, che con i loro sacrifici, non solo economici, hanno reso possibile la realizzazione di un *sistema di e-government*. *Ci auguriamo che in sede interpretativa il problema sollevato, venga notevolmente ridimensionato, restringendo il novero delle spese a deducibilità parziale dell'80 per cento.*

<sup>3</sup> Andrea Bongi, ibidem.

# Il commercialista telematico

---

Matera, 15/01/2007

COMMERCIALISTA TELEMATICO

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.